

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 22/2024 DEL 28/02/2024

In data ventotto febbraio 2024, alle ore 11:00 presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali, Dott. Fabio Manni, nominato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 02/2022 del 13 dicembre 2022, come successivamente integrato dai verbali di determinazione nn. 04/2023 del 23/01/2023 e 09/2023 del 06/02/2023, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. SERGIO DELL'ANNA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE LAVORO

IL RESPONSABILE SANITASERVICE SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 4/2023 del 23 gennaio 2023 recante "Attribuzione di funzioni organizzative Responsabile Settore VI - Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale";
- il verbale di determinazione n. 9/2023 del 6 febbraio 2023, recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIOP-ARIS personale non medico - Determinazioni";

PREMESSO CHE

- in data 8 febbraio 2024 è stato notificato il ricorso in appello promosso innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, sezione lavoro, dal sig. Sergio DELL'ANNA avverso la scrivente Società per "accertare e dichiarare che il sig. Dell'Anna ha svolto, per il periodo indicato in premessa (dal 04 settembre 2012 al 31 marzo 2013), la propria attività lavorativa in favore di Sanitaservice con le mansioni caratterizzate dai tempi e dalle modalità indicate in premessa - mansioni superiori rispetto all'inquadramento assegnato perché proprio del personale di livello B3 del CCNL di categoria applicabile o quello inferiore riconosciuto in corso di causa - con diritto del ricorrente al definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B3 del CCNL applicabile o quello inferiore riconosciuto in corso di causa) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nelle mansioni di referente e/o assegnare a quest'ultimo mansioni inquadrabili nel livello B3 del CCNL di categoria applicabile o quello inferiore riconosciuto in corso di causa, con definitivo riconoscimento della qualifica superiore (livello B3 del CCNL applicabile o a quello inferiore riconosciuto in corso di causa) ed al relativo trattamento economico; per l'effetto, in considerazione delle superiori mansioni svolte nel periodo indicato in premessa, condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Dell'Anna di Euro 1.980,60 (di cui Euro 128,41 a titolo di TFR), a titolo di differenze retributive maturate e di quelle su ogni altro istituto retributivo di legge e di contratto rapportato al livello di pertinenza o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa ai sensi dell'art. 2099 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e del CCNL di categoria, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. o anche tramite CTU contabile, in ogni caso con la rivalutazione oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate; sempre nel merito, accertare e dichiarare che Sanitaservice dall'aprile 2013 ha rimosso il ricorrente dalle mansioni superiori di referente fino ad allora svolte (livello B3 di categoria applicabile o quello inferiore riconosciuto in corso di causa), demansionando e dequalificando il sig. Dell'Anna, con diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione; per l'effetto condannare Sanitaservice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale (danno professionale correlato all'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità lavorativa ovvero dal pregiudizio subito, per la perdita di chance e di ulteriori possibilità di guadagno) per il demansionamento/dequalificazione operato ai danni del lavoratore, quantificato in via indicativa nell'importo di Euro 30.000,00, pari alla metà delle retribuzioni mensili percepite dal dì del demansionamento al giorno del ripristino della posizione conforme alla legge (eventualmente da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio) o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dal

giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;

ACCERTATO CHE

- per il precitato ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe, il Presidente della Corte d’Appello di Lecce, sezione Lavoro (Dott.ssa Daniela Cavuoto) ha fissato l’udienza di discussione in data 3 dicembre 2024;

VERIFICATA

- la necessità di costituirsi nel presente giudizio;
- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell’instaurando giudizio all’avv. BALDUCCI atteso che è già edotto della questione *de quo*, avendo ottenuto la condanna del sig. DELL’ANNA in primo grado con la reiezione del ricorso dallo stesso presentato e la conseguente vittoria di Sanitaservice, trattandosi, dunque, di cause tra loro consequenziali;

PRESO ATTO CHE

- Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l’effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- l’avv. Cataldo Balducci, consulente legale giuslavorista Sanitaservice aggiudicatario dell’affidamento come da verbale di determinazione dell’Amministratore Unico n. 2/2023 dell’undici gennaio 2023, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Bari ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all’attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale dallo stesso avv. Balducci, come da preventivo conservato agli atti della Società;

RITENUTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l’Ufficio contenzioso, come attribuita dall’Amministratore Unico Sanitaservice;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l’incarico di costituzione e difesa nel giudizio epigrafato all’avv. Cataldo Balducci con studio legale anche in Lecce, via Cesare Battisti, n. 112;


DI STABILIRE quale compenso per l’espletamento dell’incarico Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA;

DI TRASMETTERE, per l’effetto, il presente verbale all’avv. Balducci, all’Amministratore Unico Sanitaservice, al Consulente fiscale Sanitaservice, al Responsabile Sanitaservice Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario
Dott. Giovanni Vincenti



Il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali
Dott. Fabio Manni

